

**PV-PROMEA**

Ifangstrasse 8, Postfach

8952 Schlieren

Tel 044 738 53 53 Fax 044 738 54 64

e-mail: info@promea.ch PC 80-6462-8

www.promea.ch

Schlieren, 04.11.2009

Il Consiglio di fondazione vara misure per contrastare la copertura insufficiente

Gentili signore, egregi signor

Come si poteva evincere da diverse pubblicazioni della PV-PROMEA, alla fine del 2008, la nostra cassa pensione aveva un grado di copertura dell'81.4%, a causa della crisi finanziaria mondiale. Nel frattempo il grado di copertura è stato aumentato all'88.0%; non si sono nemmeno resi necessari accantonamenti degni di nota sugli impianti. Inoltre, grazie alla struttura favorevole degli assicurati, la PV-PROMEA è in grado di rispettare i propri obblighi senza riserve e in qualsiasi momento.

Nonostante questo sviluppo positivo, per legge il Consiglio di fondazione è obbligato a intraprendere misure per contrastare la copertura insufficiente. A questo scopo, a partire dal 1° gennaio 2010 saranno effettuati i seguenti adeguamenti riguardanti i contributi:

- 1.0% (0.5% per i datori di lavoro e 0.5% per i dipendenti) sui salari assicurati quale contributo temporaneo di risanamento, finché il grado di copertura non raggiunga almeno il 100%. Una volta ottenuto tale risultato, il Consiglio di fondazione deciderà l'eventuale annullamento del contributo di risanamento.
- 0.6% (0.3% per i datori di lavoro e 0.3% per i dipendenti) sui salari assicurati per i costi d'amministrazione. La quota mensile del dipendente sarà indicata sui certificati d'assicurazione a partire dal 1° gennaio 2010.

A richiesta generale delle imprese e dei loro assicurati, il Consiglio di fondazione ha inoltre deciso di reintrodurre il capitale di decesso, eliminato al 1° gennaio 2009. La quota dei contributi sui salari assicurati ammonta allo 0.4% (0.2% per i datori di lavoro e 0.2% per i dipendenti). Questo capitale di decesso viene versato, in aggiunta a quello già assicurato, nella misura seguente:

- 100% dell'intero capitale di vecchiaia esistente al momento del decesso, qualora non venga versata alcuna rendita per coniugi, conviventi o partner di vita.
- 100% dell'intero capitale di vecchiaia esistente che esubera l'obbligatorietà al momento del decesso, se deve essere versata una delle rendite suindicate.


Queste prestazioni comprendono il capitale di decesso definito nell'articolo 25 capoverso 1 del regolamento di previdenza (in vigore dall'1.1.2009). I relativi valori saranno indicati nei certificati d'assicurazione a partire da gennaio 2010.

Inoltre, in futuro si rinuncerà allo "splitting" del tasso di conversione delle rendite in una parte obbligatoria e in una straordinaria, come è prassi frequente. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2010 si applica a tutti i capitali di previdenza il tasso di conversione del 6.8%.


L'obiettivo è quello di raggiungere presto almeno un grado di copertura del 100% grazie alle misure introdotte e al Vostro sostegno. Siamo certi di percorrere la strada giusta e ringraziamo Voi, i Vostri collaboratori e le Vostre collaboratrici per la comprensione e la fiducia.

Vi preghiamo d'informare i Vostri collaboratori.

Con i migliori saluti.



René Leemann
Presidente



Susanne Niklaus
Vicepresidente

In caso di domande Vi preghiamo di rivolgerVi a:

Paul Guyot, tél. 027 473 32 78, dlz@rhone.ch